

**PARTE PRIMA  
ATTI DELLA REGIONE**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

LEGGE REGIONALE N. 14 del 24 luglio 2006

**“Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Articolo 1**

1. All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell'articolo 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica di cui al regolamento, allegato a), i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata di cui al regolamento, allegato b) ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del D.Lgs. 227/01, approvate con decreto 16 giugno 2005 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana apposito documento di indirizzo ed attuazione.”

2. All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2- bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell'istituto della delega nelle adunanze del comitato”.

3. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva i piani forestali generali decennali con gli aggiornamenti e le variazioni.”

4. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da “secondo parametri” a “al 31 dicembre 1994”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell'articolo 1, l'attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all'articolo 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta della regione campania. n. 574 del 22 luglio 2002 del e successivo regolamento 25 marzo 2005 n. 3, di importo non superiore ad euro 250.000,00, possono essere realizzati in economia nella forma dell'amministrazione diretta.”

5. Dopo l'articolo 6- bis è inserito il seguente:

“articolo 6- ter. 1. La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, é effettuata in ragione della

forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro. In sede di prima applicazione, per garantire il turn-over, si tiene conto della forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) per le comunità montane è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;

b) per le province è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;

c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro nè l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l'incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).

6. All'articolo 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3- bis. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle cure culturali consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Le utilizzazioni sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa richiesta contenente una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del materiale detraibile e della destinazione dello stesso.

3- ter. Le cure culturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all'ottenimento di biomasse quali fonti per la produzione di energia rinnovabile, e le opere di manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestali eseguite in attuazione della presente legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria - SIC -, nei proposti siti di importanza comunitaria - pSIC- e nelle zone di protezione speciale - ZPS -, di cui alle direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, sono autorizzate dall'ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto prevede un'analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato dai settori regionali competenti, finalizzata ad individuare i possibili effetti dell'intervento sul sito e contenente le indicazioni necessarie a far ritenere che l'intervento proposto è tale da non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono disposte verifiche a campione da settori competenti in materia.”

7. All'articolo 17, dopo il comma 1 come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

“1- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio. Il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento.

2- bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11.”

8. All'articolo 21, al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“d) il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza in dipendenza di particolari

eventi meteorici od altre calamità naturali;

e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006."

9. All'articolo 21, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2- bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) gli enti possono riservare, nell'ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente.

2- ter. Al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera d), il funzionario incaricato dall'ente con proprio provvedimento individua l'emergenza in atto e con propri ordini di servizio dispone l'immediato impiego delle unità lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate è liquidato sulla base di correlati listini paga."

10. All'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2- bis. Il parere relativo alle istanze avanzate per l'ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n. 3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall'ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici."

11. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. L'indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell'area generale di coordinamento -Sviluppo attività settore primario- è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere".

12. All'articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. "Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 6, del comma 1 dell'articolo 3 e quelle relative all'attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell'articolo 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo.37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della Regione".

## **Articolo 2**

### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 luglio 2006

*Bassolino*

## NOTE

### **LEGGE REGIONALE : “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia montana e difesa del suolo”**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

#### **Nota al titolo della legge**

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 : “” Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”

#### **Nota all’art. 1**

Comma 1

Art. 2, comma 1. citata L.R. n. 11/1996 :

“Natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

- a) creazione dell’ inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;
- b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;
- c) produzione vivaistica;
- d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati;
- f) sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;
- g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- h) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;
- i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell’ irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo;
- l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;
- m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
- o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;
- p) il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- q) la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà della Regione Campania;
- r) l’ elaborazione ed approvazione di piani di assestamento dei boschi dei Comuni e di altri Enti;
- s) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;
- t) tutti gli altri interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo”

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227

Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.

57”

#### Comma 2

L'art 4 della citata legge è il seguente: “Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale. Esso è così composto:

a) l' Assessore delegato all' Agricoltura e Foreste che lo presiede e gli assessori competenti nelle seguenti materie:

Politica del Territorio, Ambiente, Programmazione, Bilancio, Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie;

b) un rappresentante delle Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 7 Febbraio 1994, n. 8 designato dal Presidente della Giunta Regionale;

c) i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento di cui al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, limitatamente alle materie di cui alla lettera a);

d) i Presidenti delle delegazioni dell' Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, dell' Unione Provincie Italiane, dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani;

e) un rappresentante per tutti gli Enti Parco, designato di concerto dai Presidenti degli Enti stessi già istituiti al momento della richiesta del nominativo;

f) i dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell' Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;

g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico - forestali e un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del Servizio Forestazione del Settore Foreste, Caccia e Pesca.

Le adunanze del Comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due riunioni consecutive, la Giunta Regionale si sostituisce nelle decisioni, sentite le Organizzazioni sindacali di cui al punto g) del precedente comma 1

#### Comma 3

Art. 5 della citata L.R.n. 11/1996: “Piano Forestale Generale

1. Entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone al Consiglio Regionale il Piano Forestale Generale per il periodo 1997- 2006. Il Consiglio Regionale approva il Piano entro tre mesi dalla sua ricezione.

2. Il Piano deve essere articolato per comprensori corrispondenti ai territori ricadenti sotto la competenza degli Enti delegati di cui all' articolo 3.

3. Il Piano Forestale Generale, partendo da una aggiornata analisi del settore, sviluppa tutte le indicazioni necessarie all' affermarsi di una politica forestale regionale in linea con le finalità della presente legge. Le proposte d' intervento, coerenti con le indicazioni dell' articolo 2, contengono la stima del fabbisogno finanziario occorrente, l' indicazione delle procedure atte a realizzarle, la valutazione degli effetti previsti e i principali indicatori di prestazioni e di impatto atti a verificarne i risultati conseguiti.

4. I riferimenti essenziali nelle proposte di piano sono relativi a:

a) nuovi rimboschimenti e manutenzione di quelli già realizzati;

b) viabilità , sistemazioni idrauliche e manutenzione delle opere già realizzate;

c) assestamento ed utilizzazione del demanio comunale, regionale e di altri Enti;

- d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi e difesa fitosanitaria;
- e) produzione vivaistica forestale;
- f) tutela ed incremento della fauna selvatica;
- g) creazione di occupazione aggiuntiva giovanile nei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge.

5. Il Piano Forestale Generale è predisposto garantendo la più ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati pubblici e privati.

6. La Giunta Regionale può proporre al Consiglio Regionale eventuali aggiornamenti o variazioni del Piano forestale nonchè suoi slittamenti temporali.

7. Gli Enti delegati predispongono ed adottano specifici Piani forestali, pluriennali ed annuali, attuativi del Piano Forestale Generale e con esso coerenti. I Piani vanno trasmessi all' Autorità di Bacino competente per il parere che deve essere espresso entro dieci giorni dalla ricezione; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole e gli organi competenti degli Enti delegati approvano i rispettivi piani.

8. Per le Comunità Montane il Piano forestale pluriennale e quello annuale rappresentano una autonoma articolazione del Piano di Sviluppo socio - economico di cui all' articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31.

9. I Piani forestali pluriennali ed annuali adottati dagli Enti delegati, sono trasmessi alla Giunta Regionale che li approva, sentito il parere del Comitato di cui all' articolo 4, entro sessanta giorni dalla ricezione. I Piani si intendono approvati decorso inutilmente il termine sopra indicato. In caso di richiesta di integrazioni, modifiche o chiarimenti da parte del Comitato di cui all' articolo 4, il termine di cui innanzi si interrompe e decorre nuovamente dalla data di presentazione di quanto richiesto.

10. Fino a quando il Piano Forestale Generale non è operante, la programmazione degli interventi è effettuata dagli Enti delegati sulla base della proposta di Piano Forestale Generale deliberato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1. Il finanziamento degli interventi da realizzare nell' esercizio è disposto dalla Giunta Regionale sulla base di un " Piano stralcio " predisposto dagli Enti delegati entro il mese di gennaio dello stesso anno.

11. Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni, gli Enti delegati ed i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per le Foreste, ciascuno per le proprie competenze, forniscono all' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Primaria - Settore per il Piano Forestale Generale di cui all' articolo 7 - tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per l' avvio e lo sviluppo del sistema informativo forestale regionale ed in particolare:

a) per i boschi demaniali: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, piani di assestamento e di utilizzazione se esistenti, usi civici ed eventuali concessioni in atto, descrizione delle specie e delle condizioni vegetazionali;

b) per i rimboschimenti: corografia al 25.000, estremi catastali, fogli di mappa, contratti di messa a disposizione, progetti di impianto, anno di inizio lavori, interventi di manutenzione, descrizione delle specie impiantate, stato vegetativo, previsione di restituzione ai legittimi proprietari con annesso piano colturale;

c) per la viabilità e le altre opere di bonifica montana: copia del progetto completo e degli atti di collaudo;

d) per i vivai: estremi catastali, progetto di impianto originario, disegni delle infrastrutture, produzioni in atto, potenzialità ;

e) per i piani antincendio boschivi: numero degli addetti, attrezzature di protezione individuale, attrezzature e mezzi di contrasto, mezzi di trasporto, centri operativi, attrezzature di comunicazione, punti di approvvigionamento idrico per mezzi aerei e terrestri da individuare graficamente su carta al 25.000 unitamente alle fasce tagliafuoco "

Commi 4 e 5

Art. 6 citata L.R. n. 11/1996 :

"Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi

1. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all' accredito agli Enti delegati delle ri-

sorse destinate all' attuazione della presente legge secondo parametri determinati dal Consiglio Regionale in sede di approvazione del Piano Forestale Generale e che tengano conto, per ciascun Ente, della superficie territoriale, della superficie boscata, della popolazione residente, del grado di dissesto idrogeologico e della forza lavoro presente presso gli Enti delegati al 31 dicembre 1994.

2. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti deliberativi.

3. Copia di tali atti viene trasmessa all' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore per il Piano forestale Generale per l' aggiornamento dell' inventario delle opere di cui all' articolo 5.

4. Per il conseguimento di quanto previsto alla lettera d) dell' articolo 1, l' attuazione delle perizie può essere realizzata in " economia" nella forma della " amministrazione diretta".

5. L' aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può essere superiore al 4% dell' intera previsione di spesa.

Le perizie da realizzare in " economia" devono essere redatte sulla base di una apposita " analisi dei prezzi" predisposta dall' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale, dalla Giunta Regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L' analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.

7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale delle opere edili vigente nella Regione Campania.

8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all' Assessore Regionale che sovrintende all' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l' armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 1997 è consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.

10. La necessità di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli Enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all' articolo 5.

11. Gli Enti delegati, nell' ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di " somma urgenza", derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi meteorologici.

12. Gli interventi sono attuati con le modalità previste dall' articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli Enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l' indifferibilità e l' urgenza nonchè la pubblica utilità delle opere a farsi.

L' Ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalità di cui all' articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalità previste al comma 8 "

Comma 6

Art. 10 citata L.R.n.11/1996:

"Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici

1. I beni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale che, redatti a cura degli Enti proprietari o degli

Enti pubblici da loro incaricati conformemente alle norme tecniche, allegato A della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati dalla Giunta Regionale previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all' art. 26.

2. Con i Piani di Assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l' uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione. Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all' uso delle risorse silvo - pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell' ambiente naturale. I singoli Piani di Assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981 n. 11.

3. Nelle more dell' approntamento dei predetti Piani di Assestamento, il prelievo annuale di massa legnosa non può superare il 50% di quello medio - annuo effettivamente realizzato nell' ultimo decennio da ciascun Ente proprietario.

Per i Comuni che nell' ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente.

La spesa per la redazione dei Piani di Assestamento è a totale carico della Regione.

4. I Piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima.

5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono a totale carico della Regione Campania quando sono attuati dagli Enti delegati ed inseriti nel Piano di Forestazione annuale, redatto dagli Enti delegati ed approvato dalla Regione Campania.

6. Sono altresì concessi contributi, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l' acquisto di macchinari, per l' impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di Assestamento. La restante quota è a carico dell' Ente proprietario che è tenuto a prelevarlo dagli introiti per le utilizzazioni.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi all' Ente pubblico proprietario dei beni silvo - pastorali, regolamentati con il Piano di Assestamento, e sono finanziati dalla Regione."

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 : "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003) "

Comma 7

Art. 17 L.R. n. 11/1996 :

"Taglio dei boschi

1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all' art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. Tale disposizione non si applica per i boschi cedui di superficie inferiore ad ettari 20."

L.R.n. 5/1999: "Disposizioni di finanza regionale"

Art. 23 1. Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

<Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio.

Conseguentemente il Regolamento allegato alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 riguardante <tagli di boschi>, allegato "B" è modificato come segue:

il comma 1 dell'art. 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

<Il proprietario privato che intenda tagliare un bosco di alto fusto o un bosco ceduo, deve farne istanza entro il 1 marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio>.

2. Il primo comma dell'art. 16 del Regolamento di cui al comma precedente è soppresso ed è sostituito dal



segunte:

<Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale invia, entro il 5 di ogni mese, al Settore Foreste Caccia e Pesca copia dei verbali di riscontro finale.

L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, nel termine di giorni 30, nominerà per ciascun lotto boschivo uno o più collaboratori prescegliendoli a rotazione tra gli iscritti all'Albo regionale dei collaudatori in possesso di Laurea in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali>.

3. Al secondo comma dell'art. 7 del Regolamento allegato alla Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, allegato <C>, riguardante <Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale> aggiungere il seguente periodo: <Deroghe possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza>.

Commi 8 e 9

Art. 21 citata L.R. n.11/1996 : " Altre opere pubbliche di bonifica montana

1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all' articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

2. A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive:

- a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;
- b) viabilità di bonifica e di servizio;
- c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale."

Comma 10

Art. 23 citata L.R. n. 11/1996

"Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

1. Nei terreni e nei boschi di cui all' articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267.

2. L' autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente dell' Amministrazione Provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste.

3. Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell' Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall' Ente delegato su proposta dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste, sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.

4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.

5. Il Presidente dell' Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell' istanza, previa acquisizione del nullaosta dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste, dispone lo svincolo della cauzione."

Comma 11

Art. 30 citata L.R. n. 11/1996 :

"Garanzie occupazionali

1. Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l' impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria.

2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.

3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.

4. La Regione si impegna a garantire annualmente il finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana di cui alla presente legge, per un importo almeno pari a quello destinato per tale scopo per l'esercizio finanziario 1994, incrementando del 10% a far data dall'esercizio finanziario 1997.

5. Per il personale idraulico - forestale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza presso gli Enti delegati ed i Settori Forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, l'indennità di fine rapporto continuerà ad essere accantonata sull'apposito capitolo delle partite di giro del bilancio regionale.

6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata dagli Enti delegati e dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale"

Comma 12

Art. 32 citata L.R. n. 11/1996:

“Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa per ciascuno esercizio finanziario, dei seguenti capitoli, con stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta, determinati con leggi di Bilancio:

- a) cap... spese per la realizzazione delle opere di competenza degli Enti delegati;
- b) cap... spesa per la realizzazione delle opere di competenza della Regione da realizzare a cura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;
- c) cap... spesa per la gestione della delega;
- d) cap... spesa per la realizzazione e gestione dell'inventario forestale e del Piano di Forestazione Generale;
- e) cap... spese per la gestione dei tratturi;
- f) cap... spese per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli allevamenti faunistici e la rinaturalizzazione ambientale;
- h) cap... spese per gli interventi di emergenza di cui all'art. 29 della presente legge;
- i) cap... spese per gli interventi fitosanitari;
- l) cap... spese per la redazione dei piani di assestamento dei boschi e per l'ampliamento del demanio regionale forestale nonché del demanio ad esso collegato.

2. Le spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente delegato in attuazione della presente legge.

3. Per il 1996 l'onere della presente legge graverà sui capitoli 1200, 1202, 1203, 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236, 1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 6, vanno accreditate agli Enti delegati nella misura del 40% dello stanziamento entro il 10 febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio finanziario della Regione.

5. L'assegnazione della restante somma è disposta entro 20 giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 9 dell'articolo 5 e semprechè sia stata approvata la legge di bilancio regionale per l'esercizio di riferimento.

6. La facoltà di erogazione della spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 27 luglio 1978,

n. 20, viene estesa anche al dirigente del Settore Foreste Caccia"

L.R. n.7/2002 : "Ordinamento contabile della Regione Campania. Articolo 34, comma1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76."

Art. 37 : "Aperture di credito

1. Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a deliberazione della Giunta regionale, le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili degli uffici periferici della Regione, ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali, con obbligo di rendiconto.

2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento nei quali viene indicata l'eventuale somma utilizzabile con buoni di prelevamento per effettuare pagamenti in contanti.

3. Qualora si tratti di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissa ed accertata, a favore dei delegati alla spesa vengono disposte assegnazioni, nei limiti delle quali gli stessi effettuano gli impegni e le liquidazioni."

#### **Nota all'art. 2**

L'art.43 dello Statuto Regionale è il seguente: " Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

L'art.45 dello Statuto Regionale è il seguente: " Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."